



Nota illustrativa

Bando tipo

Procedura telematica aperta/ristretta per concorso di idee ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156.

Approvato in data..... 2021

Premessa

1.	Il bando tipo per concorsi di idee	3
2.	La piattaforma telematica	4
3.	Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.....	5
4.	Garanzia dell'anonimato.....	5
5.	Oggetto del concorso e affidamento successivo	5
6.	Soggetti ammessi a partecipare	7
7.	Requisiti generali e speciali di partecipazione	7
8.	Pagamento dell'imposta di bollo	7
9.	Pagamento del contributo in favore dell'Autorità.....	8
10.	Valutazione delle proposte.....	8
11.	Proclamazione del vincitore e affidamenti successivi.....	8

Premessa

L'articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156, prevede l'istituzione del "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province ricompresi nelle aree indicate al comma 1. Le proposte progettuali devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro)). Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo.

La norma prevede, altresì, che le proposte, ove afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore.

Il comma 10 prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con l'ANAC, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo da utilizzare per i concorsi di cui all'articolo in esame, nel rispetto di quanto previsto dal Capo IV, Titolo VI del richiamato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Allo scopo di dare attuazione al precetto normativo, è stato adottato il presente bando tipo per concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di proposte progettuali da porre a base di successivi affidamenti di servizi sociali. Il testo proposto è frutto di una proficua collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il cui contributo ha avuto ad oggetto le modalità di attivazione dei rapporti di collaborazione con gli enti di Terzo settore nell'ambito delle attività di interesse generale, in applicazione del sopra citato articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Il bando tipo ha ad oggetto il concorso di idee volto a selezionare proposte progettuali da porre a base di successive procedure di affidamento di servizi sociali, svolto interamente con l'ausilio di sistemi informatici.

Il documento è corredato dalla presente Nota illustrativa che fornisce istruzioni circa le modalità di compilazione e ne descrive le caratteristiche.

1. Il bando tipo per concorsi di idee

Il Bando tipo contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti possono inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono

verificarsi.

Le clausole del Disciplinare tipo non sono vincolanti per le stazioni appaltanti, ma rappresentano un modello da seguire per garantire la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni vigenti.

Per assicurare la massima flessibilità del documento, sono riportate clausole facoltative e/o alternative che corrispondono alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa. Una volta che la stazione appaltante abbia optato per una soluzione, tali prescrizioni vengono ad integrare il contenuto del disciplinare di gara e l'amministrazione è tenuta, nel corso della procedura, ad attenersi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione del principio di certezza e imparzialità dell'azione amministrativa e della *par condicio* dei concorrenti.

Si precisa che, nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del Disciplinare medesimo.

2. La piattaforma telematica

Il bando tipo recepisce le disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio n. 148/2021, a cui l'articolo 44 del Codice ha rimesso la disciplina della digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici. In particolare l'articolo 29 del citato decreto prevede che le stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici entro sei mesi dall'adozione delle linee guida dell'AgID, recanti le regole tecniche per la digitalizzazione delle gare.

Nelle more del completamento della predetta disciplina di attuazione, considerata la varietà degli strumenti telematici disponibili sul mercato, il Disciplinare:

- a) richiama i principi generali che presidono al corretto utilizzo degli stessi, e che, comunque, devono essere rispettati;
- b) prevede un periodo transitorio durante il quale le stazioni appaltanti hanno la facoltà di adeguare le clausole ivi indicate alle specifiche caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata;
- c) contempla alcune clausole eventuali che recano indicazioni operative volte a rendere più chiara la disciplina di gara nonché i reciproci oneri tra stazione appaltante e concorrenti in un'ottica deflattiva del contenzioso;
- d) detta una specifica disciplina in caso di malfunzionamento della piattaforma. In particolare il Disciplinare distingue il rischio di malfunzionamento dei sistemi telematici, legato a possibili disservizi di rete dei sistemi informatici prescelti dalla stazione appaltante dal "rischio informatico/tecnologico", legato alla strumentazione tecnica e alle caratteristiche dei software utilizzati dall'operatore economico per inviare l'offerta. Più precisamente, in applicazione del principio di leale collaborazione, che deve informare i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, il Disciplinare prevede che il malfunzionamento del sistema telematico di cui non si possa comprovare la causa grava sulla stazione appaltante, essendo stato prescelto da quest'ultima come strumento per lo svolgimento della gara (si vedano la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 20 novembre 2019, n. 7922, e la Sentenza del TAR Trentino Alto Adige 13 febbraio 2020, n. 24), mentre il mancato o tardivo invio della domanda dovuto a difficoltà di connessione e trasmissione e/o a lentezza del collegamento internet dell'operatore economico rimangono a carico di quest'ultimo (si veda la Sentenza del Tar Lazio, Sezione II, 7 febbraio 2020 n. 1710).

Tra i principi richiamati vi è quello della gratuità della piattaforma impiegata, il Disciplinare, infatti, prevede che nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo dello strumento telematico prescelto dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 41, comma 2bis, del Codice (si veda ANAC, delibera 4 settembre 2019 n.780; Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 3 novembre 2020 n. 6787). L'operatore economico deve, però, disporre a propria cura, spesa

e responsabilità, di tutta la strumentazione tecnica ed informatica indicata nel Disciplinare e nella documentazione di gara necessaria per potere validamente presentare la propria offerta.

Infine, si ricorda che per domicilio digitale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera n-ter, dal decreto legislativo n. 82/05, si intende "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".

Nel caso di gara svolta in modalità cartacea, la stazione appaltante adeguerà le clausole pertinenti del bando tipo alla procedura prescelta.

3. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

In un'ottica di digitalizzazione dell'intera procedura il Disciplinare dispone che tutta la documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sistema telematico prescelto e sul profilo del committente, come previsto all'articolo 73, comma 4, e nell'allegato V, punto 2, lettera a) del Codice e che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con quanto disposto dall'articolo 52 del Codice e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Si ricorda al riguardo che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare in via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono avere carattere non discriminatorio, essere comunemente disponibili e compatibili con i prodotti ITC generalmente in uso e non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione, fermo restando le deroghe di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice.

4. Garanzia dell'anonimato

Il bando tipo prevede che l'anonimato delle proposte di idee sia garantito tramite la Piattaforma con le modalità individuate dalla stazione appaltante sulla base delle caratteristiche della specifica piattaforma informatica utilizzata. A titolo esemplificativo, è stata prospettata la possibilità di attribuire un codice alfanumerico immutabile generato direttamente dalla piattaforma, prevedendo che al termine delle operazioni della commissione di gara si procede tramite Piattaforma all'abbinamento delle proposte progettuali ai concorrenti che ne sono autori. Prima di tale momento la commissione giudicatrice fa riferimento ai singoli elaborati solamente in modalità anonima.

Si precisa che, nel caso di procedura svolta in modalità cartacea, si ritiene che l'anonimato dei concorrenti dovrebbe essere garantito da un soggetto interno all'Amministrazione ma estraneo alla commissione di gara che assicuri il rispetto degli obblighi di riservatezza.

5. Oggetto del concorso e affidamento successivo

Il bando tipo ha ad oggetto il concorso di idee finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali relative all'organizzazione di servizi sociali. Quale possibilità facoltativa è previsto che la stazione appaltante possa già indicare nel bando di gara che la proposta o le proposte selezionate potranno essere poste a base di successive procedure di co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 del Codice del Terzo settore, oppure di procedure di affidamento ai sensi degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, inclusa la procedura riservata, ai sensi dell'articolo 143 del predetto codice dei contratti

pubblici. La scelta delle procedure di affidamento da indicare ricalca la previsione dell'articolo 12, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 che, nel dare indicazioni in merito al livello di dettaglio minimo della proposta progettuale, fa espresso richiamo soltanto a dette procedure.

A tal proposito si ritiene, tuttavia, che tale richiamo non valga ad escludere la possibilità di accedere al Fondo mediante la presentazione di proposte progettuali che saranno successivamente poste a base di procedure diverse, quali, ad esempio, le procedure riservate ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici o le convenzioni con Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore.

Si evidenzia, altresì, che l'articolo 12, comma 3, del decreto legge 91/2017 estende anche agli affidamenti di servizi sociali le disposizioni recate dagli articoli 155 e seguenti del codice dei contratti pubblici, subordinando l'impegno delle risorse alla messa a bando, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, di premi per l'acquisizione di proposte progettuali. Tuttavia, dette disposizioni, in via ordinaria, non sono applicabili, né agli affidamenti di servizi rientranti nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, disciplinati dall'articolo 142, comma 5-bis, del codice (assoggettati alle sole disposizioni espressamente richiamate nei commi da 5-ter a 5-octies dell'articolo 142), né ai servizi rientranti nell'allegato IX diversi da quelli di cui al comma 5-bis (cui si applicano le disposizioni della legge n. 241/90).

Per i servizi sociali disciplinati dal CTS, invece, occorre considerare che l'articolo 55 prevede la compartecipazione degli enti del TS all'attività di progettazione di interventi e servizi sociali, utilizzabile in via ordinaria. La norma prevede che la co-progettazione abbia ad oggetto la definizione ed, eventualmente, la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento. Le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del CTS" adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 chiariscono che all'avviso di indizione della procedura di co-progettazione andrebbe allegato il "documento progettuale di massima e/o progetto preliminare". Pertanto, per gli affidamenti assoggettati al CTS, il concorso di idee dovrebbe avere la finalità di acquisire il progetto preliminare da porre, successivamente, a base della procedura di co-progettazione.

L'innesto di tali previsioni sul quadro normativo vigente per i servizi sociali, già molto frastagliato e articolato, richiede un equo contemperamento tra l'esigenza di agevolare l'accesso delle amministrazioni ai finanziamenti, assicurando l'efficiente utilizzo di risorse pubbliche e il perseguimento degli obiettivi attesi, e la necessità di evitare appesantimenti procedurali nell'ambito di una normativa sugli affidamenti volutamente semplificata, con esclusione totale o parziale dell'applicazione del codice dei contratti pubblici. A tal fine, è stata prospettata una procedura molto semplificata, per evitare inutili appesantimenti istruttori e consentire la massima partecipazione degli operatori economici.

In un apposito box è stato chiarito che la stazione appaltante, proprio in un'ottica di semplificazione e di eliminazione di possibili duplicazioni, può, con un'unica procedura, selezionare la proposta di idee e affidare al vincitore lo svolgimento del servizio. In tal caso, è chiarito che i concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di esecuzione e che l'importo stimato dell'appalto dovrà essere calcolato tenendo in considerazione anche il valore del servizio.

Si chiarisce che la stazione appaltante potrà consentire la partecipazione alla successiva procedura di affidamento al vincitore del concorso oppure, nel caso di selezione di più proposte, potrà riservare la partecipazione a detta procedura ai vincitori medesimi. Tale possibilità consente la semplificazione della procedura, riducendo i tempi per il successivo affidamento del servizio e tiene conto della disciplina degli affidamenti dei servizi sociali che sono, in alcuni casi, estranei rispetto all'applicazione del codice, in altri casi totalmente o parzialmente esclusi dalla relativa applicazione, potendo beneficiare di forme di affidamento riservate a determinate categorie di operatori economici o comunque notevolmente semplificate rispetto alle fattispecie ordinarie.

6. Soggetti ammessi a partecipare

Sono stati indicati i soggetti ammessi a partecipare al concorso di idee, individuando – oltre agli operatori economici, di cui all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici - Enti del terzo settore iscritti nei pertinenti Registri. Inoltre, si è tenuto conto del fatto che l'articolo 156 del codice dei contratti pubblici prevede espressamente la partecipazione al concorso di idee, oltre che per i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso. La norma è evidentemente pensata per i concorsi di natura tecnica e, infatti, richiede il possesso di requisiti professionali diversi da quelli che caratterizzano i servizi sociali. Al fine di adattare la previsione all'oggetto del concorso, è stato specificato che è ammessa la partecipazione di lavoratori subordinati esperti del settore che abbiano svolto attività nell'ambito dei servizi sociali in qualità di lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche o di Enti del Terzo settore.

7. Requisiti generali e speciali di partecipazione

Le disposizioni contenute nell'articolo rubricato "Requisiti generali" richiamano le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

La formulazione dell'articolato è volutamente sintetica tenuto conto dell'esistenza del DGUE e del suo specifico richiamo nel Disciplinare nella parte relativa alla Domanda di Partecipazione. Nelle more dell'aggiornamento del DGUE elettronico alla disciplina recata dal citato articolo 80, le stazioni appaltanti richiedono ai concorrenti dichiarazioni integrative, concernenti, in particolare, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 5.

Al fine di favorire la massima partecipazione ai concorsi di idee, oltre alla richiesta del possesso dei requisiti morali, non sono stati previsti requisiti di carattere economico-finanziario. Soltanto per l'ipotesi in cui la procedura si svolga in modalità ristretta, è stata prevista la possibilità di selezionare i partecipanti da invitare al concorso sulla base di requisiti speciali, quali l'anzianità di iscrizione nei pertinenti Registri oppure lo svolgimento di servizi di progettazione analoghi.

Non è stata prevista la possibilità di avvalimento, in considerazione, sia dell'assenza di requisiti speciali sia, laddove questi siano richiesti (es. per le procedure ristrette), in quanto la proposta progettuale deve essere già presentata all'atto della partecipazione e, quindi, non è prevista l'assunzione di un impegno futuro. Nel caso in cui il concorrente voglia utilizzare i requisiti speciali di altri concorrenti potrà partecipare al concorso in forma associata.

Per le stesse ragioni di cui sopra non è stata prevista la possibilità del ricorso al subappalto.

8. Pagamento dell'imposta di bollo

Il bando tipo prevede l'assoggettamento della domanda di partecipazione all'imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72. Ciò in conformità a quanto chiarito nelle Risposte n. 7 e n. 347/2021 dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui nel caso in cui l'adesione alla procedura di gara cosiddetta "aperta", necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico, la stessa deve essere assoggettata all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al citato decreto.

9. Pagamento del contributo in favore dell'Autorità

Il contributo in favore dell'Autorità non è dovuto nel caso in cui l'importo complessivo del premio o dei premi previsti non superi la somma di 150.000 euro e, indipendentemente dall'importo, nel caso in cui ricorrano le cause di esonero individuate nella delibera annuale adottata dall'ANAC e pubblicata sul relativo sito internet. In tale ultimo caso, si ricorda che è necessario seguire le istruzioni per l'esonero indicate dall'Autorità nel proprio sito istituzionale.

Qualora dovuto, i concorrenti effettuano il pagamento del contributo secondo le istruzioni per il calcolo dell'importo e le modalità di versamento indicate dall'Autorità nella succitata delibera. Si ricorda che il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità della proposta, di conseguenza, il mancato versamento costituisce causa di esclusione dal concorso, mentre la mancata prova del pagamento può essere regolarizzata nell'ambito della procedura di soccorso istruttorio.

10. Valutazione delle proposte

È stata prevista la predisposizione di una tabella contenente i criteri di valutazione della proposta e i corrispondenti punteggi. Si rammenta che i criteri individuati devono essere oggettivi, proporzionati e attinenti all'oggetto del concorso. Al fine di agevolare le stazioni appaltanti è stata offerta una esemplificazione dei criteri ritenuti adeguati in relazione all'oggetto del concorso.

11. Proclamazione del vincitore e affidamenti successivi

Il bando tipo prevede che la proposta/le proposte selezionate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e sono rese note mediante pubblicazione nella Piattaforma e sul profilo di committente nella sezione Amministrazione trasparente. Alle proposte selezionate sarà corrisposto il premio posto in palio. Resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti, laddove affidino i servizi o gli interventi mediante co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del Codice del Terzo settore, di implementare la richiamata proposta progettuale con i contributi degli Enti di Terzo settore, secondo quanto meglio chiarito nelle richiamate Linee guida di cui al D.M. n. 72 del 31 marzo 2021.

Si precisa che la stazione appaltante potrà consentire la partecipazione alla successiva procedura di affidamento al vincitore del concorso oppure, nel caso di selezione di più proposte, potrà riservare la partecipazione a detta procedura ai vincitori medesimi. Tale possibilità consente la semplificazione della procedura, riducendo i tempi per il successivo affidamento del servizio e tiene conto della disciplina degli affidamenti dei servizi sociali che sono, in alcuni casi, estranei rispetto all'applicazione del codice, in altri casi totalmente o parzialmente esclusi dalla relativa applicazione. L'affidamento di tali servizi può avvenire, infatti, mediante la sottoscrizione di convenzioni con Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale, ai sensi del richiamato articolo 56 del Codice del Terzo settore, oppure mediante procedure riservate a determinate categorie di operatori economici o procedure notevolmente semplificate rispetto agli affidamenti ordinari.

Nel caso di partecipazione dei soggetti premiati alla successiva procedura di affidamento, le stazioni appaltanti dovranno adottare misure idonee ad evitare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto. In particolare, ai sensi dell'articolo 67 del codice dei contratti pubblici, le amministrazioni, dovranno garantire le misure minime ivi previste ed individuate nella comunicazione agli altri candidati e offerenti delle informazioni che i candidati premiati hanno acquisito in seguito alla partecipazione al concorso di idee e la fissazione di termini adeguati per la presentazione delle offerte.